

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 144 del 16 giugno 2022

**Oggetto: Determinazione dell'Ente Territorialmente Competente dello *schema regolatorio* per i Comuni dell'ATO Salerno secondo quanto previsto dall'art. 3.1 del TQRIF (Allegato A della delibera ARERA 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022).**

### PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

### PREMESSO ALTRESI CHE:

- l'art. 2, comma 12 della legge 14 novembre 1995 n. 481 (*"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*) dispone che l'Autorità *"controlli che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifichi il rispetto"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) dispone che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"* ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la predetta disposizione contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la *"definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi"* (lettera b);

- l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007 n.244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2008*) stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif all'art. 1 dell'allegato 1 ha definito l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

#### **VISTA:**

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e, in particolare, l'allegato A "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" il cui art. 3 stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i soggetti interessati alla Delibera 15/2022/R/rif, sono:
- a) gli Enti Territorialmente Competenti (ETC);
  - b) i gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti;
  - c) i gestori della raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade;
  - d) gli utenti del servizio (beneficiari);

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- con la deliberazione 15/2022, per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
- a) un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
  - b) indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
  - c) meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
  - d) la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
  - e) obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della *compliance regolatoria*;
  - f) inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio,

la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. 34 del 21.04.2022 è stato affidato alla società Mediazioni S.r.l. il servizio di supporto all'E.T.C. sugli adempimenti legati alla Qualità Tecnica e Contrattuale del servizio rifiuti in seguito alla delibera ARERA 15/2022 del 18 gennaio 2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la pubblicazione dell'apposito database on line è stato possibile rilevare la situazione reale del livello contrattuale e tecnico presente nel territorio dell'ATO Salerno rispetto agli standard previsti dalla Delibera ARERA n. 15/2022;

**DATO ATTO CHE:**

- la società Mediazioni S.r.l. ha trasmesso le "Relazioni di ricognizione della qualità tecnica e contrattuale delle gestioni esistenti nei Comuni appartenenti all'Ente d'Ambito di Salerno", acquisite agli atti dell'Ente e che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**RITENUTO:**

- in attuazione della Delibera ARERA n. 15/2022, di dover procedere all'individuazione del posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori previsti nella tabella 1 allegata al TQRIF;

**CONSIDERATO CHE:**

- per la definizione attualizzata dei livelli di qualità contrattuali e tecnici sono state svolte per i Comuni le seguenti attività:

1. attivazione software web all'interno della trasparenza rifiuti;
2. attivazione profili utenza personalizzati per singola gestione;
3. fornitura di apposita sessione formativa on line per ETC e/o gestori;
4. fornitura di apposita assistenza telefonica sulle singole gestioni;
5. formazione con relatore esperto in materia;
6. acquisizione dei dati rilevati per le singole gestioni;
7. normalizzazione dati per categoria di gestore;
8. analisi dei questionari per singolo gestore attualizzando il livello di partenza.

**RILEVATO CHE:**

- dalle Relazioni elaborate dalla società Mediazioni S.r.l. è emerso che il questionario è stato compilato da n. 84 Comuni sui n. 161 dell'ATO Salerno;

**RITENUTO:**

- che declinando sulla realtà dell'ATO Salerno il concetto *dell'asimmetricità e proporzionalità dell'azione regolatoria*, in fase di prima applicazione, per ogni "gestione" debbano applicarsi schemi di livelli di qualità tecnica e contrattuale che consentano il consolidamento dei processi di sviluppo verso la qualità tecnica e contrattuale descritti dal TQRIF;
- che gli obblighi ed i livelli di servizio associati ai quadranti superiori al I di cui all'art. 3 del TQRIF rappresentano per i Comuni impegni più gravosi rispetto alle attuali risorse disponibili;
- **di determinare**, in prima applicazione del TQRIF **per tutti i Comuni dell'ATO Salerno che hanno compilato il questionario**, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per

ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

- **di individuare il posizionamento della gestione nello SCHEMA I anche per i Comuni che non hanno compilato il questionario;**

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 165/2001;

il DLgs. n. 152/2006;

la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

il Regolamento di Contabilità;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

la Determinazione ARERA n. 2/2020;

la Determinazione ARERA n. 238/2020;

la Deliberazione ARERA n. 363/2021;

la Determinazione ARERA n. 2/2021;

la deliberazione ARERA n. 15/2022;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

**1) di prendere atto** della Relazione trasmessa dalla Mediazioni srl inerenti il Testo Unico per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), elaborata per i Comuni dell'ATO Salerno e che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**2) di individuare**, in fase di prima applicazione del TQRIF, per tutti i Comuni dell'ATO Salerno che hanno compilato il questionario il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF della delibera ARERA 15/2022, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

**3) di dare atto che** la mancata compilazione del questionario ha determinato l'individuazione per tali

Comuni del posizionamento della gestione nello SCHEMA I;

**4) di dare atto, altresì**, che si provvederà alla trasmissione di una relazione predisposta dalla società incaricata nella quale viene analizzata la situazione attuale dei singoli Comuni con riferimento agli obblighi di servizio e standard di qualità rispetto a quelli previsti dallo schema regolatorio adottato con la presente determinazione;

**5) di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale, sul quale rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

**6) di trasmettere** la presente determinazione a tutti i Comuni dell'ATO Salerno per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore Generale**

*avv. Bruno Di Nesta*